

INCONTRO DEL 25/07/2016

OGGETTO: EMANANDA N. 19 DEL 19/07/2016.

In merito alla emananda di cui all'oggetto, le firmatarie OO.SS. e RSU della CTP PALERMO rappresentano quanto segue.

Innanzitutto manifestano la difficoltà di individuare il motivo della modifica dell'assetto organizzativo e dei carichi di lavoro della CTP PA, se si considerano le condizioni in cui opera questo ufficio, di cui forse è bene sottolinearne le gravi criticità.

- carenza di personale di più del 30% (presenti 20 dipendenti, tra cui 4 in posizione di comando, contro una dotazione organica fissata in 30 unità) e, nonostante tale dato, ben 12 sezioni giurisdizionali attive;
- elevato numero di ricorsi in entrata/anno: nel 2015 sono stati circa 3.800.

A fronte di tali dati, è bene evidenziare che la CTP PA risulta dal 2012 tra gli uffici virtuosi ai sensi dell'art. 37, comma 12, d.l. 98/2011, con un abbattimento dell'arretrato che si attesta in termini reali elevati (es. solo nel 2015 n. 6.895 sentenze depositate).

A ciò si aggiungano le altissime percentuali dell'ultimo monitoraggio, relativo al raggiungimento degli obiettivi del periodo I semestre 2016, inoltrato al superiore ufficio della DGT, frutto dell'assetto organizzativo predisposto con decorrenza 1° gennaio 2016, che ha fatto registrare un sensibile incremento delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi sulla tempistica di inviti al pagamento e avvisi di irrogazione sanzione. In particolare nel I semestre 2016 sono state raddoppiate le percentuali rispetto ai risultati raggiunti nel 2015.

Visti i risultati raggiunti faticosamente da questa Commissione, nonostante le criticità evidenziate, ci si chiede perché un direttore ad interim, destinato a rimanere per pochissimi mesi (si presume fino al 1° settembre), dato che è già quasi conclusa la procedura di interpello per la nomina del nuovo direttore titolare, abbia voluto mettere mano ad un'organizzazione del lavoro che ha raggiunto faticosamente un equilibrio, principalmente grazie alla disponibilità e allo spirito di collaborazione del personale, costretto a lavorare anche senza l'ausilio di personale di I area, per la movimentazione dell'archivio.

Piuttosto, ci saremmo aspettati che la Dott.ssa Corso, ora più che mai, insediatasi come direttore dell'ufficio, si adoperasse immediatamente per la soluzione del grave problema della carenza di personale.

In merito al 1° punto dell'emananda vanno sollevati i seguenti rilievi:

E' il caso di evidenziare che i segretari della CTP PA (appartenenti alle aree II e III), divisi per gruppi, finora si siano sobbarcati l'attività di verifica del CUT e di validazione dei ricorsi assegnati, per assicurare il buon andamento dell'ufficio, nonché il rispetto del termine di trenta giorni richiesto dai superiori uffici, ai fini del monitoraggio degli obiettivi assegnati alle CC.TT.; mentre a tre impiegati di III area, a capo di ciascun gruppo (a loro volta Segretari di Sezione), è stata affidata l'emissione degli inviti al pagamento. Avvisi predisposti dai primi, sulla base di indicazioni di massima fornite dei predetti tre funzionari, "responsabili del procedimento" nonché "firmatari" per l'esterno. Ciò finora ha consentito, di fatto, un doppio controllo sull'emissione di tali atti che, ad oggi, ha mantenuto un contenimento del contenzioso in materia di CUT, assicurando, altresì, la trasparenza e la tracciabilità, all'interno dell'ufficio, degli atti emessi, visto che in calce agli stessi i segretari hanno sempre apposto le proprie iniziali.

Questa è stata una soluzione drastica, dovuta alla carenza di personale che abbiamo già rappresentato; criticità che ha impedito di istituire un apposito team per l'attività connesse all'accertamento del CUT, come i superiori organi della DGT hanno chiesto da tempo e come avviene nelle altre CC.TT. e per la quale si chiede alla direzione in che termini oggi si stia adoperando, visto che è questo il principale problema di quest'ufficio.

Da quanto evidenziato, manifestiamo tutta una serie di perplessità:

- In primis, l'illegittimità della disposizione che nomina tutti i segretari di sezione "responsabili del procedimento", inclusi i dipendenti di II area. Infatti l'espressione utilizzata dal legislatore all'art. 5 della l. 241/90, "dirigente di ciascuna unità organizzativa", che definisce tale figura, viene

costantemente interpretata come "impiegato di grado più elevato nell'unità organizzativa competente"; e tali non sono i segretari inquadrati nella II area.

- Si sottolinea l'inopportunità della disposizione, visti non solo i risultati finora raggiunti, ma altresì per evitare che lo stesso dipendente figuri all'esterno come responsabile dell'attività amministrativa che si conclude con l'invio degli inviti al pagamento, nonché come segretario della sezione giurisdizionale dove è altamente probabile possa pendere il procedimento incardinato a seguito dell'impugnazione di detti inviti.

- Va rilevato un aumento del carico di lavoro in capo ai segretari, a cui verrà così affidata l'intera fase istruttoria del procedimento mentre finora sono stati incaricati oltre che della verifica del CUT e della validazione dei ricorsi, solo della redazione materiale di una bozza di invito al pagamento, sulla base delle indicazioni di massima dei tre responsabili del procedimento, che finora hanno espletato un controllo di fatto (secondo controllo) sul contenuto di tali avvisi.

Inoltre, non sembra rispondente a criteri di logicità e razionalità l'emananda nella parte in cui non consente più il doppio controllo di cui si è detto, particolarmente necessario per i casi più complessi. A tal proposito si sottolinea che, se è vero che l'art. 6 della l. 241/90, lettera e, prevede la non necessaria coincidenza tra "responsabile del procedimento" e "organo competente per l'adozione del provvedimento finale", disponendo altresì che il secondo possa discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal primo, a condizione di indicarne le motivazioni nel provvedimento finale, si osserva che ciò, nei fatti risulterebbe impossibile, visto che è stato designato un solo funzionario quale "organo competente per l'adozione del provvedimento finale". Infatti appare inverosimile che un'unica persona possa controllare tutti gli atti sottoposti alla sua firma, dato l'elevato numero di avvisi emessi ogni anno da questa C.T. A maggior ragione, considerato che a tale funzionario è a sua volta assegnato altro oneroso incarico (redazione delle controdeduzioni), e viene sostituito in caso di assenza da un altro funzionario, a sua volta titolare della segreteria di una sezione. Giova ricordare in merito che nel 2015 sono stati emessi ben n. 946 inviti al pagamento.

In questo modo, quindi, sarebbe inattuabile proprio quel doppio controllo che rappresenta la ratio della disposizione di cui al citato art. 6.

Da quanto detto, risulterebbe, altresì, un aggravio dell'attività del firmatario degli inviti (organo competente per l'adozione del provvedimento finale), tenuto a dover redigere una motivazione per ogni avviso per il quale intendesse discostarsi dall'esito dell'istruttoria.

In ultimo, si evidenzia l'inopportunità di una modifica dell'assetto organizzativo dell'ufficio, visto che in questi mesi il personale dovrà seguire il percorso formativo previsto per le progressioni economiche disposte con decreti del 23 maggio 2016.

In merito al 2° punto dell'emananda si fa presente che:

Non è chiaro se sia designato un solo funzionario per la redazione di tutte le controdeduzioni relative al contenzioso in materia di CUT.

Non appare opportuno affidare a un dipendente presente solo 2 giorni a settimana una serie di delicate attività, rilevanti ai fini del monitoraggio periodico dell'attività dell'ufficio, quali:

- collaborazione con Giardina per le incombenze relative al CUT, esclusa la firma degli inviti al pagamento,
- monitoraggio del decorso del tempo tra l'emissione dell'avviso bonario e la predisposizione della sanzione,
- elaborazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni,
- verifica dell'esito dell'invio delle sanzioni.

Attività finora svolte dal personale di segreteria di direzione, con risultati eccellenti, che con l'emananda è individuato solo a supporto o in sostituzione in caso di assenza del Dott. Tosi.

Infine, non è chiaro chi venga designato come "responsabile del procedimento" per le predette attività, sembrando irragionevole nonché non rispondente ad esigenze di efficienza ed efficacia dalla PA, che sia lo stesso Dott. Tosi, sostituito da altri colleghi almeno tre giorni a settimana.

Palermo, 25 luglio 2016

UIL PA -

Alfonso Gargioli

CISL FP

Autonno Lehi

RSU

[Signature]

[Signature]